

Oggetto: Individuazione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per le trasferte necessarie allo svolgimento dell'incarico conferito all'arch. Sergio Leonardi e del limite massimo ammesso a liquidazione.

LA GIUNTA COMPRENSORIALE

Premesso che:

- con precedente deliberazione giuntale n. 31 di data 11.04.2002 è stato affidato, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ("Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), all'arch. Sergio Leonardi, con studio tecnico in Cles, l'incarico di predisporre uno studio di fattibilità destinato ad individuare le opere e le infrastrutture necessarie per una riqualificazione ambientale e per un conseguente sviluppo turistico di un'area strategica, per la sua centralità, per l'intera Valle di Non quale quella del lago di Santa Giustina, nonché la previsione dei costi per la realizzazione di tali opere ed infrastrutture e le possibili forme di finanziamento;
- la suddetta deliberazione giuntale e l'art. 8 dell'allegato schema di convenzione, nel fissare il compenso spettante al soggetto incaricato, hanno dato atto che il compenso determinato non è comprensivo dei costi connessi alle trasferte necessarie per lo svolgimento dell'incarico, stabilendo che con successiva deliberazione giuntale saranno individuati i criteri per il riconoscimento di tali costi ed il limite massimo ammesso a liquidazione.

Richiamato, a tale riguardo, l'art. 39 sexies della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. il quale dispone che:

*"1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e dati.
2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente."*

Richiamato, altresì, il comma 2 dell'art. 39 decies della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. il quale stabilisce che, in relazione agli incarichi di cui al precedente art. 39 sexies, può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi medesimi, attraverso l'individuazione di criteri e limiti per il riconoscimento delle suddette spese.

Preso atto che occorre pertanto procedere alla individuazione di tali criteri e di tale limite.

Ritenuto – per quanto riguarda i criteri per il rimborso delle spese sostenute per le trasferte necessarie allo svolgimento dell'incarico conferito all'arch. Sergio Leonardi – di individuare i criteri di seguito indicati:

- a) saranno riconosciute soltanto le spese sostenute per trasferte al di fuori del territorio regionale;

- b) le spese di cui al precedente punto a) potranno essere rimborsate solo previa presentazione di idonea ed oggettiva documentazione;
- c) ai fini del rimborso si farà riferimento, in via analogica, ai criteri previsti dalla vigente disciplina contrattuale per il personale dipendente del comparto autonomie locali.

Ritenuto altresì – per quanto riguarda il limite delle spese ammesse a liquidazione – di individuare quale limite massimo l'importo di Euro 2.000,00.=, tenuto conto della natura dell'incarico e dell'impegno che lo stesso presumibilmente ha comportato.

Stabilito di demandare ai responsabili dei servizi competenti l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

Constatato che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura all'intervento 1010403 (cap. 1211) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri di rito previsti dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Accertata la propria competenza alla adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 10 del T.U. approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/leg. ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione giuntale n. 31 di data 11.04.2002 nonché dal piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione giuntale n. 178 di data 27.12.2007.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm., ed in particolare l'art. 39 decies comma 2

Visto il T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/Leg..

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni sopra esposte e in relazione all'incarico conferito all'arch. Sergio Leonardi con precedente deliberazione giuntale n. 31 di data 11.04.2002, i criteri per il rimborso delle spese sostenute per le trasferte necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso ed il limite massimo ammesso a liquidazione così come risultano meglio specificati nella parte premessuale;
2. di impegnare la spesa derivante dalla presente deliberazione, quantificata complessivamente in Euro 2.000,00.=, al lordo degli oneri fiscali, all'intervento 1010403 (cap. 1211) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità;
3. di demandare ai responsabili dei servizi competenti l'adozione degli atti gestionali conseguenti;
4. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione all'albo comprensoriale;

5. di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- opposizione alla Giunta comprensoriale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.